

N. Gen.le 333 del 10/04/2024

N. di Settore 156 del 10/04/2024



COMUNE DI ASSORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

SETTORE I

**“ AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI ”
IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

DETERMINA

**OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IMPOSTA
PRINCIPALE DI REGISTRO DEGLI ATTI GIUDIZIARI RELATIVA AL
PROCEDIMENTO DI RECLAMO REP.N.150/21 DEL TRIBUNALE DI ENNA – AGENZIA
DELLE ENTRATE DI ENNA –**

Premesso che, il Tribunale di Enna - giudice dell'esecuzione – con Ordinanza ha rigettato la richiesta di sospensiva, avanzata da questo Comune nel giudizio esecutivo iscritto al n.980/2020;

Preso atto, inoltre che, con la predetta Ordinanza di rigetto il Comune di Assoro è stato condannato a rimborsare ai reclamanti (avv. Benintende e autofficina Varvuzza di Franca Varvuzza e C. s.n.c.) in solido fra loro, le spese di lite, liquidate in €.2.000,00, oltre 15% ex art.2, comma 2, D.M.55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili;

Atteso:

- che in data 12.03.2024 l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Enna ha notificato al Comune di Assoro l'avviso di liquidazione n. 2021/001/OR/000000150/0/001 dell'Imposta principale di registro di €. 215,54 riferita al procedimento di reclamo rep.n.150/21 del Tribunale di

Enna, promosso dal Comune di Assoro contro Benintende Antonino e Autoofficina Varvuzza

- che l'imposta di registro è dovuta, in solido, da tutte le parti in causa ma che, ai sensi dell'art.91 c.p.c. tra le spese a carico della parte soccombente va compresa anche l'imposta di registrazione della sentenza;
- che pertanto la suddetta Imposta di Registro è a carico del Comune di Assoro, quale parte soccombente;

Visto:

- l'art. 37 del D.P.R. 131/1986 ai sensi del quale: “Gli atti dell'autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi,, sono soggetti all'imposta (di registro)”;
- L'art. 91 del c.p. c. il quale stabilisce sostanzialmente il principio generale che le spese di giustizia seguono la soccombenza;

Acclarato che tra le spese giudiziarie da porre a carico della parte soccombente, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va certamente compresa l'imposta di registrazione della sentenza, la quale è riscossa per la fruizione del servizio pubblico dell'amministrazione della giustizia e trova quindi causa immediata nella controversia, laddove diverso è il regime dei tributi riguardanti atti da registrare in termine fisso, e quindi indipendentemente dall'uso che ne venga fatto in giudizio;

Ritenuto necessario pertanto procedere al pagamento della suindicata somma al fine di evitare la successiva iscrizione a ruolo con ulteriore aggravio di spese, tenuto conto che il pagamento deve essere effettuato nel termine di giorni 60 dalla notifica dell'avviso di liquidazione;

Acclarato che nel caso di notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro tramite posta elettronica certificata (PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

PROPONE DI DETERMINARE

Di considerare la premessa narrativa presupposto di fatto e di diritto del presente provvedimento;

Di impegnare, per i motivi suddetti, la somma di € 215,00, comprensiva di spese di notifiche, a favore dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Enna a valere del cap. 2063.02 del Bilancio 2024/2026

esercizio 2024, per il successivo pagamento della cartella n. 2021/001/OR/000000150/0/001 emessa dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del Comune di Assoro;

Di liquidare e pagare all' Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Enna - Ufficio Territoriale di Enna, la somma di € 215,00, tramite modello F23, allegato al presente atto quale parte integrante, imputando la relativa spesa all'impegno si spesa assunto con il presente provvedimento;

Di aver verificato, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del T.u.e.l. che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio;

Di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.u.e.l.

Si attesta la regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del T.u.e.l.

Di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali ai sensi del 3° comma dell'art. 184 del D.L.vo n.267/2000

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la superiore proposta di provvedimento;

VISTO l'art. 6, c.1, lett. e) della L.n.241/90 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO di dovere, quindi, adottare il provvedimento così come proposto, in quanto, l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147/bis del D. L.gs n. 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità prevista dal D.lgs. n. 39/2013 né in alcuna situazione anche potenziale, di conflitto di interesse come disposto dal codice di comportamento integrativo del comune di Assoro e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;

PER i motivi indicati nella superiore proposta

DETERMINA

APPROVARE la proposta del Responsabile del Procedimento, sopra riportata, facendola propria integralmente.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
DOTT.SSA MARIA RUFFETTO

VISTO CONTABILE

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis e 183 del D.lgs.267/00 e ss.mm.ii.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DOTT.SSA MUSTICA ROSALIA